

3 2491 12/07/2019

0,00

TNT19L002491000EE

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1)

1. È costituita, l'associazione denominata: Associazione Musicale Coro Anthem - APS di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Articolo 2)

1. L'Associazione ha sede in Monza (MB), Via Muratori n. 3.

TITOLO II - Scopi

Articolo 3)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende trasmettere la passione per la musica e, attraverso la conoscenza delle diverse espressioni della coralità, divulgare e conservare il patrimonio della musica corale di ogni epoca.

Articolo 4)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 177/2017;
2. In particolare l'associazione propone:
 - la promozione della musica vocale e della pratica corale nella società, nel mondo della scuola e del lavoro e come strumento di educazione e di aggregazione, soprattutto giovanile;
 - lo studio e l'approfondimento dello stile e della prassi esecutiva della musica polifonica a cappella e concertata propri di ogni epoca;
 - la valorizzazione e il recupero del patrimonio costituito dalla polifonia di ogni epoca e cultura con particolare attenzione per la tradizione corale italiana e lombarda;
 - l'esecuzione della musica corale in pubblico sia in forma di concerto sia come partecipazione a rassegne, festivals, incontri musicali, celebrazioni, concorsi corali nazionali ed internazionali;
 - l'adesione a progetti musicali elaborati da enti locali, regionali, nazionali e dalla Comunità Europea
 - pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa promuove ed aderisce alle attività delle federazioni presenti sul territorio italiano con finalità affini alla propria;
 - incisione, registrazioni audio-video su qualsiasi supporto multimediale;
 - l'organizzazione di concerti, rassegne, incontri musicali;
 - l'organizzazione e la partecipazione a seminari, laboratori, stage su argomenti di carattere musicale e corale in particolare, con possibili approfondimenti culturali ad essi collegati;
 - l'organizzazione di corsi di formazione musicale, di vocalità, di alfabetizzazione musicale;



- In modo complementare e in diretta attuazione della attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni legate alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione in favore della collettività.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Articolo 5)

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO III – Dei Soci

Articolo 6)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 7)

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, previo superamento di una prova tecnico-attitudinale gestita in piena autonomia di tempi e modi dal Direttore del Coro.
2. Dalla domanda di ammissione devono risultare:
- L'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed indirizzo anche e-mail al quale inviare le comunicazioni;
 - La dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali
3. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne

Articolo 8)

1. Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
2. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
3. I soci minorenni hanno diritto di voto attivo e passivo come meglio specificato nell'art. 19 del presente Statuto.



Articolo 9)

1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento Interno, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative entro il termine fissato. Tali quote non sono trasmissibili.
2. La qualifica di socio non dà diritto a percepire utili od emolumenti ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.

Articolo 10)

1. Il socio cessa di far parte dell'Associazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per esclusione;
 - per decesso;
 - per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
2. L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, si renda moroso nel versamento della quota associativa, non osservi il Regolamento interno o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.
4. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria per il suo esame.

Articolo 11)

1. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 12)

1. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - Soci Ordinari
 - Soci Onorari
2. Tutti i soci, nello spirito della più ampia democraticità, godono di medesimi diritti e doveri. In tal senso tutti i soci devono concorrere alle esigenze dell'APS mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13)

1. Soci Ordinari sono le persone fisiche, uomini e donne, che compongono o hanno composto l'organico del coro in qualità di coristi e che sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 14)

1. La qualifica di Socio Onorario è un titolo onorifico attribuito a quelle persone fisiche o giuridiche che per la loro attività e per i loro interessi si sono dimostrati meritevoli del particolare riconoscimento della Associazione.
2. I Soci Onorari vengono proclamati nell'ambito della Assemblea Ordinaria o della Assemblea Straordinaria su proposta di almeno tre Soci.

Articolo 15)

1. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione:
 - a. in caso di particolare necessità e



- b. sempre nel rispetto della prevalenza delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri soci.

può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, eventualmente anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO IV - Degli Organi Sociali

Articolo 16)

1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 17)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 18)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, o lettera cartacea, all'indirizzo comunicato al momento dell'ammissione a socio e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 19)

1. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni intervengono all'assemblea per mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
2. Il socio può intervenire in assemblea a mezzo delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
3. Le votazioni dell'Assemblea possono avvenire, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 20)

1. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Discutere e approvare il bilancio preventivo;
- Discutere e approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Discutere e approvare il Regolamento Interno predisposto per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul ricorso proposto contro l'esclusione del socio;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 21)

1. L'Assemblea Ordinaria è diretta da un Presidente nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti che provvede altresì alla nomina di un segretario verbalizzante.



2. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
4. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Articolo 22)

1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti che provvede altresì alla nomina di un segretario verbalizzante.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 23)

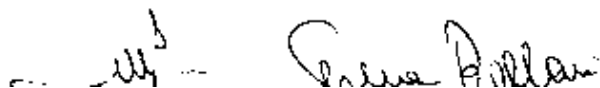
1. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono comunicate ai soci con le medesime modalità della convocazione dell'assemblea.

Articolo 24)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ogni anno.
3. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione e il Direttore del Coro che ne sono membri di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il consiglio direttivo provvederà alla nomina di un consigliere ad interim.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Articolo 25)

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - l'elezione tra i propri componenti del vice presidente e la sua revoca;
 - la nomina del Tesoriere e del Segretario;
 - l'attuazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - la cura dell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;





- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- l'esclusione del socio dall'Associazione;
- le decisioni inerenti l'assunzione e la direzione di eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 26)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27)

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 28)

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
2. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni anno.
3. Egli presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 29)

1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 30)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Articolo 31)

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
2. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 32)

1. Il Consiglio può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni che, se richiesti, possono partecipare alle riunioni del consiglio.

Articolo 33)





1. Il Direttore del Coro viene nominato a maggioranza assoluta in sede di Assemblea Ordinaria o Straordinaria. L'incarico ha durata indeterminata e può essere revocato in sede assembleare.
2. Dal momento della sua nomina il Direttore del Coro è l'unico responsabile delle scelte artistiche di repertorio e concerti nonché della determinazione dell'organico che il Coro dovrà avere in occasione di ogni singolo concerto.
3. Spetta altresì al Direttore del Coro la verifica della prova tecnico - attitudinale dell'aspirante socio al fine dell'ingresso nell'organico del coro.

TITOLO V – Atti e documenti dell'Associazione

Articolo 34)

1. I libri dell'Associazione sono:
 - a) libro verbale di Assemblea;
 - b) libro verbale di Consiglio;
 - c) libro dei Soci;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri a) e b) sono consultabili in ogni momento su richiesta dell'interessato.
3. La consultazione dei libri c) e d) è soggetta alle limitazioni imposte dalla legge sulla privacy.
4. I libri sono conservati presso il domicilio del Consigliere che li gestisce.

Articolo 35)

1. Dopo ogni Assemblea e seduta di Consiglio Direttivo, vengono resi noti i relativi verbali con le stesse modalità di convocazione delle assemblee.

TITOLO VI - Del patrimonio

Articolo 36)

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi straordinari e volontari degli associati;
 - contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D. Lgs 117/2017
 - altre entrate espressamente previste dalla legge.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 37)

1. il patrimonio sociale è costituito da:
 - beni mobili e immobili;
 - azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati;
 - donazioni, lasciti o successioni;
 - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Handwritten signatures and initials:
- 4/5
- Genu
- Beller



2. Il Patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione

Articolo 38)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti
3. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione

TITOLO VII – Scioglimento dell'Associazione

Articolo 39)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

TITOLO VIII – Norme generali

Articolo 40)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Handwritten signature